

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

20° anno n. L 261

14 ottobre 1977

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2253/77 del Consiglio, dell'11 ottobre 1977, relativo a misure strutturali nel settore del luppolo . . . . . 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 2254/77 del Consiglio, dell'11 ottobre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 879/73 relativo alla concessione e al rimborso degli aiuti accordati dagli Stati membri alle associazioni riconosciute di produttori nel settore del luppolo . . . . . 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 2255/77 del Consiglio, dell'11 ottobre 1977, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e alle condizioni di rivendita sul mercato 4
- Regolamento (CEE) n. 2256/77 della Commissione, del 13 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 6
- Regolamento (CEE) n. 2257/77 della Commissione, del 13 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 8
- Regolamento (CEE) n. 2258/77 della Commissione, del 13 ottobre 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva . . . . . 10
- Regolamento (CEE) n. 2259/77 della Commissione, del 13 ottobre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova per il periodo che ha inizio il 1° novembre 1977 . . . . . 12
- Regolamento (CEE) n. 2260/77 della Commissione, del 13 ottobre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame per il periodo che ha inizio il 1° novembre 1977 . . . . . 14
- Regolamento (CEE) n. 2261/77 della Commissione, del 13 ottobre 1977, relativo alla soppressione della conclusione di contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da tavola del tipo R I e per i vini da tavola che sono in una stretta relazione economica con quest'ultimo . . . . . 16

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

**Sommario (seguito)**

Regolamento (CEE) n. 2262/77 della Commissione, del 13 ottobre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi . . . . . 17

Regolamento (CEE) n. 2263/77 della Commissione, del 13 ottobre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone . . . . . 19

---

*I Atti per i quali pubblicazione è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

77/648/CEE :

★ **Direttiva del Consiglio, dell'11 ottobre 1977, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate . . . . . 21**

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2253/77 DEL CONSIGLIO**

dell'11 ottobre 1977

**relativo a misure strutturali nel settore del luppolo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1170/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1696/71, dal 1° luglio 1977 è vietato ogni ampliamento delle superfici coltivate a luppolo; che tale divieto deve applicarsi a tutti i produttori individuali, ai loro aventi diritto e alle associazioni riconosciute di produttori; che occorre inoltre prevedere la possibilità per gli Stati membri di applicare tale divieto ad associazioni agenti per conto di produttori; che occorre tuttavia disporre che il divieto non si applichi alle superfici piantate a luppolo dopo il 1° luglio 1977 in sostituzione di superfici registrate anteriormente, sulle quali il luppolo non è più stato piantato;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1696/71, gli Stati membri possono concedere alle associazioni riconosciute di produttori aiuti per la riconversione varietale e la ristrutturazione delle piantagioni, a condizione che le relative operazioni comportino una riduzione del 40 % almeno delle superfici piantate; che, per facilitare il controllo della concessione degli aiuti, occorre disporre che le operazioni in causa siano previste da un piano presentato dalle associazioni riconosciute di produttori alle autorità designate dagli Stati membri che concedono l'aiuto;

considerando che in certi Stati membri il luppolo viene coltivato da un numero limitato di produttori;

che, in tali Stati membri, le operazioni di riconversione varietale e di ristrutturazione delle piantagioni non sono economicamente giustificate se comportano una riduzione del 40 % delle superfici coltivate; che occorre pertanto consentire agli Stati membri in causa di derogare a tale obbligo di riduzione;

considerando che, ai fini dell'efficacia economica degli aiuti previsti dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1696/71, è necessario disporre che le superfici che formano oggetto di operazioni di estirpazione non vengano ripiantate a luppolo per un periodo di tre anni;

considerando che le associazioni di produttori devono ripartire tra i loro membri gli aiuti ad esse concessi; che, a fini di equità, è tuttavia opportuno disporre che una parte più consistente dell'aiuto venga concessa ai produttori associati che estirpano il luppolo piantato nelle loro terre, nell'ambito del piano di riconversione varietale e di ristrutturazione delle piantagioni presentato dall'associazione alla quale aderiscono, per compensare gli investimenti da essi effettuati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Sino al 31 dicembre 1979 possono essere registrate soltanto le superfici piantate a luppolo che risultavano registrate alla data del 30 giugno 1977 e coltivate da produttori individuali o dai loro aventi diritto o da aderenti a gruppi riconosciuti di produttori o ad associazioni che agiscono per conto dei produttori designate dagli Stati membri.

Tuttavia, le superfici coltivate in sostituzione di superfici registrate alla data del 30 giugno 1977 possono essere registrate dopo tale data, a condizione che la loro estensione non superi quella delle superfici da esse sostituite.

(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 137 del 3. 6. 1977, pag. 7.

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per il controllo della registrazione delle piantagioni.

*Articolo 3*

1. Gli aiuti per la riconversione varietale e la ristrutturazione delle piantagioni, di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1696/71, sono concessi alle associazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 7 di detto regolamento, su presentazione alle autorità designate dagli Stati membri di un piano di riconversione varietale e di ristrutturazione delle piantagioni comportante una riduzione del 40 % almeno del totale delle superfici registrate alla data del 30 giugno 1977 che sono contemplate dal piano.

2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1696/71, gli aiuti per la riconversione varietale e la ristrutturazione delle piantagioni possono essere concessi negli Stati membri la cui superficie totale coltivata a luppolo è inferiore a 100 ha anche se non è adempiuto l'obbligo di riduzione delle superfici.

*Articolo 4*

Per un periodo di tre anni successivi all'attuazione del piano di riconversione varietale e di ristrutturazione delle piantagioni, un'associazione riconosciuta di produttori non può piantare luppolo su una superficie superiore a quella che risulta dall'applicazione del piano stesso.

*Articolo 5*

1. La riconversione varietale, accompagnata o meno dalla ristrutturazione delle piantagioni, deve comprendere la sostituzione delle piantine con la varietà o le varietà scelte dall'associazione riconosciuta di produttori.

2. Gli appezzamenti che formano oggetto della ristrutturazione devono avere, dopo la ristrutturazione stessa, una superficie di almeno un ettaro non frazionata.

*Articolo 6*

1. Un aiuto per la riconversione, ristrutturazione delle piantagioni di luppolo ed estirpazione sarà corrisposto entro il limite massimo di 1 800 unità di conto per ettaro, che è oggetto del piano di cui all'articolo 3. Gli aiuti per la riconversione varietale e ristrutturazione delle piantagioni verranno calcolati sulla base dell'effettiva spesa per le piantine e il materiale. Tuttavia i produttori che estirpano il luppolo dalle loro terre riceveranno un aiuto di 1 800 unità di conto per ettaro.

2. Le associazioni riconosciute di produttori che beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ripartiscono l'aiuto stesso fra i propri membri tenendo conto della loro partecipazione al piano di riconversione varietale e di ristrutturazione delle piantagioni.

*Articolo 7*

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per il controllo della riduzione delle superfici di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

*Articolo 8*

Entro il 31 dicembre 1977, gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro decisione di concedere o di non concedere l'aiuto di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1696/71.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 ottobre 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. HUMBLET

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2254/77 DEL CONSIGLIO

dell'11 ottobre 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 879/73 relativo alla concessione e al rimborso degli aiuti accordati dagli Stati membri alle associazioni riconosciute di produttori nel settore del luppolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1170/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1170/77 ha modificato le condizioni stabilite precedentemente per il riconoscimento delle associazioni di produttori di luppolo; che gli aiuti per la costituzione e il funzionamento delle associazioni di produttori devono essere concessi non solo alle associazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1170/77, ma anche a quelle riconosciute anteriormente, quando, le une come le altre, abbiano a sostenere spese di adattamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2253/77 del Consiglio, dell'11 ottobre 1977, relativo a misure strutturali nel settore del luppolo<sup>(3)</sup>, ha stabilito le norme generali relative alla concessione degli aiuti per la riconversione varietale e la ristrutturazione delle piantagioni previste dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1696/71; che, per motivi di ordine amministrativo, occorre pertanto abrogare il titolo II del regolamento (CEE) n. 879/73 del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativo alla concessione e al rimborso

degli aiuti accordati dagli Stati membri alle associazioni riconosciute di produttori nel settore del luppolo<sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 879/73 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 6*

Le organizzazioni di produttori nonché le associazioni di produttori riconosciute anteriormente al 1° luglio 1977 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1696/71 beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento soltanto se abbiano a sostenere delle spese per adeguarsi alle condizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/71.»

*Articolo 2*

Il titolo II del regolamento (CEE) n. 879/73 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 ottobre 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. HUMBLET

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 137 del 3. 6. 1977, pag. 7.

<sup>(3)</sup> Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 26.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2255/77 DEL CONSIGLIO**

dell'11 ottobre 1977

**relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e alle condizioni di rivendita sul mercato**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in Italia il mercato del frumento tenero presenta difficoltà di approvvigionamento; che è stata constatata in tale paese una forte riduzione delle semine d'inverno e che la persistenza delle piogge nei mesi delle semine ha compromesso parte della produzione; che si è quindi avuto un forte aumento del deficit di questo cereale;

considerando che, per far fronte a tale situazione, è opportuno mettere a disposizione dell'organismo d'intervento italiano una parte dei quantitativi di frumento tenero panificabile ancora disponibili all'intervento negli altri Stati membri;

considerando che occorre precisare meglio alcune modalità di presa in consegna del prodotto e di trasferimento delle relative responsabilità;

considerando che è necessario prevedere disposizioni per l'imputazione di tale operazione secondo i meccanismi istituiti dal regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno

nei settori dei cereali e del riso<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 330/74<sup>(7)</sup>;

considerando che le misure previste implicano l'assunzione delle spese di trasporto da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'organismo d'intervento tedesco tiene 200 000 tonnellate di frumento tenero panificabile a disposizione dell'organismo d'intervento italiano che ne prende consegna prima del 1° gennaio 1978 e ne assicura il trasporto in Italia prima del 1° marzo 1978.

Questo prodotto deve rispondere ai requisiti del regolamento (CEE) n. 1155/77<sup>(8)</sup>.

2. Alla rivendita del prodotto di cui al paragrafo 1, si applica il regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1687/76<sup>(10)</sup>; tuttavia, il prezzo di riferimento è sostituito al prezzo d'intervento.

3. Le operazioni di consegna e di trasporto formano oggetto di gara. La mobilitazione deve avvenire nelle condizioni di trasferimento più favorevoli.

4. Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la consegna e il trasporto del prodotto in questione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

*Articolo 2*

1. L'organismo d'intervento tedesco iscrive in uscita entro il 31 dicembre 1977 sul conto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 787/69, i quantitativi ceduti, a valore zero.

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(4) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

(5) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 49.

(6) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.

(7) GU n. L 37 del 9. 2. 1974, pag. 5.

(8) GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 10.

(9) GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 49.

(10) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

2. L'organismo d'intervento italiano iscrive in entrata entro il 31 dicembre 1977 sul conto menzionato al paragrafo 1, i quantitativi presi in consegna, a valore zero.

3. Le spese di trasporto dei quantitativi trasferiti sono imputate sul conto menzionato al paragrafo 1.

4. Se necessario, le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 ottobre 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. HUMBLET

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2256/77 DELLA COMMISSIONE****del 13 ottobre 1977****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 1<sup>o</sup> 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 ottobre 1977 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	86,82
10.01 B	Frumento duro	119,03 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	72,02 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	72,00
10.04	Avena	63,69
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	78,07 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	60,33 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	76,74 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	132,96
11.01 B	Farine di segala	111,87
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	195,34
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	143,25

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2257/77 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 ottobre 1977**  
**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le**  
**farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 ottobre 1977 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(UC/1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		10	11	12	1
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(UC/1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		10	11	12	1	2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2258/77 DELLA COMMISSIONE****del 13 ottobre 1977****che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia <sup>(3)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2843/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 2844/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato ellenico <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dall'Algeria <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dal Marocco <sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni d'olio d'oliva dalla Tunisia <sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia <sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,considerando che, con regolamento (CEE) n. 1362/76, del 14 giugno 1976 <sup>(10)</sup>, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva ;considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3188/76 della Commissione, del 23 dicembre 1976, relativo alle modalità di applicazione delle misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale e sul mercato ellenico <sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 983/77 <sup>(12)</sup>, definisce i criteri di fissazione del tasso del prelievo minimo ; che per ciascuno dei prodotti in causa questo tasso deve essere fissato in base a un triplice esame : esame della situazione sul mercato comunitario, esame della situazione sul mercato mondiale o su quello greco ed esame dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti ;

considerando che, per i prodotti diversi dall'olio d'oliva, occorre tener conto del loro tenore d'olio ; che, tuttavia, non vengono riscossi prelievi all'importazione di sanse di olive e di altri residui di cui alla sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune, aventi un tenore d'olio pari o inferiore al 3 % ;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, è necessario tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi ; che, per quanto concerne più particolarmente la fissazione del prelievo, si deve assumere come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dai paesi terzi ;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 10 e l'11 ottobre 1977 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :***Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione d'olio d'oliva sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 1977.

<sup>(11)</sup> GU n. L 359 del 30. 12. 1976, pag. 26.<sup>(12)</sup> GU n. L 118 dell'11. 5. 1977, pag. 7.<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.<sup>(4)</sup> GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 4.<sup>(5)</sup> GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 6.<sup>(6)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.<sup>(8)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.<sup>(9)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.<sup>(10)</sup> GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione del 13 ottobre 1977 che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva**

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
07.01 N II	7,00	9,00
07.03 A II	7,00	8,00
15.07 A I a)	36,00 <sup>(2)</sup>	58,00 <sup>(2)</sup>
15.07 A I b)	37,00 <sup>(2)</sup>	59,00 <sup>(2)</sup>
15.07 A I c)	38,00 <sup>(2)</sup>	60,00 <sup>(2)</sup>
15.07 A II a)	41,00	67,00 <sup>(1)</sup>
15.07 A II b)	56,00	110,50 <sup>(2)</sup>
15.17 A I	16,00	21,00
15.17 A II	26,00	34,00
23.04 A	3,00 <sup>(4)</sup>	3,00 <sup>(4)</sup>

(1) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,20 UC/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente dalla Turchia nella CEE il prelievo da riscuotere è diminuito di 2,56 UC/100 kg.

(2) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 6 UC/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 4,80 UC/100 kg.

(3) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per la Grecia e la Spagna: di 0,50 UC/100 kg,
- b) per la Turchia: di 18,50 UC/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia: di 20,50 UC/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(4) In virtù dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 2843/76 e (CEE) n. 2844/76, non vengono riscossi prelievi all'importazione di sanse d'olive ed altri residui di cui alla sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune, aventi un tenore d'olio pari o inferiore al 3%.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2259/77 DELLA COMMISSIONE****del 13 ottobre 1977****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova per il periodo che ha inizio il 1° novembre 1977**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 368/76 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto capoverso, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 <sup>(3)</sup>, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'elenco dei prodotti per i quali all'esportazione allo stato naturale è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi di detta restituzione sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 del 1° 11. 1975, pag. 49.<sup>(2)</sup> GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 282 del 1° 11. 1975, pag. 68.

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 13 ottobre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova per il periodo che ha inizio il 1° novembre 1977

*(UC/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Restituzioni
04.05	<p>Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non :</p> <p>A. Uova in guscio, fresche o conservate :</p> <p>    I. Uova di volatili da cortile :</p> <p>        b) altre (diverse dalle uova da cova)</p> <p>B. Uova sgusciate e gialli d'uova :</p> <p>    I. atti ad usi alimentari :</p> <p>        a) Uova sgusciate :</p> <p>            1. essiccate</p> <p>            2. altre</p> <p>        b) Giallo d'uova :</p> <p>            1. liquido</p> <p>            2. congelato</p> <p>            3. essiccato</p>	<p>10,00</p> <p>40,00</p> <p>10,00</p> <p>18,00</p> <p>20,00</p> <p>42,00</p>

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2260/77 DELLA COMMISSIONE**

del 13 ottobre 1977

**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame per il periodo  
che ha inizio il 1° novembre 1977**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 369/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, primo periodo,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75 la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti considerati nell'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975<sup>(3)</sup>, ha stabilito le norme generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione come segue;

considerando che, per i prodotti indicati nell'allegato al presente regolamento, conviene limitare la restituzione ad un importo che, pur permettendo la partecipazione della Comunità al commercio internazionale, tenga conto dell'importanza e del carattere particolare delle attuali esportazioni di questi prodotti;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore del pollame, non è opportuno prevedere attualmente una restituzione per questi prodotti;

considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. La lista dei prodotti, per la cui esportazione è concessa la restituzione, prevista dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75, e gli importi di questa restituzione sono fissati nell'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75, non indicati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 90.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 ottobre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame per il periodo che ha inizio il 1° novembre 1977

(UC/100 kg)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Restituzioni
02.02	<p>Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :</p> <p>A. Volatili interi :</p> <p>per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei <sup>(1)</sup> (isole Canarie incluse), alla Giordania, ai paesi terzi d'Africa e agli altri paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Golfo Persico, ai paesi terzi della Penisola Arabica <sup>(2)</sup> ed a Cuba :</p> <p>I. Galli, galline e polli :</p> <p>a) presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »</p> <p>b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »</p> <p>c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »</p>	<p>12,00</p> <p>12,00</p> <p>12,00</p>

<sup>(1)</sup> S'intendono per paesi terzi europei, ai sensi del presente regolamento, anche le destinazioni considerate nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75.

<sup>(2)</sup> S'intendono per « paesi della Penisola Arabica », ai sensi del presente regolamento, i seguenti paesi situati nella penisola nonché i territori che vi si riallacciano : Arabia Saudita — Bahrein — Katar — Kuwait — Sultanato d'Oman — Unione degli Emirati Arabi (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quaiwan, Fujairah, Ras Al Khaimah), Repubblica Araba dello Yemen (Yemen Nord), Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen Sud).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2261/77 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1977

**relativo alla soppressione della conclusione di contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da tavola del tipo R I e per i vini da tavola che sono in una stretta relazione economica con quest'ultimo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2211/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento istituisce un regime di aiuti al magazzinaggio privato del vino da tavola e del mosto d'uva e stabilisce che la concessione di tali aiuti sia subordinata alla conclusione di un contratto di magazzinaggio a breve o a lungo termine; che il paragrafo 2, primo comma, di detto articolo dispone che la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio a breve termine per il vino da tavola è accordata quando il prezzo medio ponderato di un tipo di vino da tavola rimane, per due settimane consecutive, inferiore al prezzo limite per l'intervento e che tale possibilità è soppressa quando il prezzo medio ponderato di questo tipo di vino rimane, per due settimane consecutive, superiore al prezzo limite per l'intervento; che inoltre il suddetto paragrafo 2, secondo comma, prevede che si può decidere di estendere la possibilità di concludere contratti a breve termine per i vini da tavola diversi da quelli del tipo per il quale è accordata tale possibilità, i quali sono in stretta relazione economica con questo tipo di vino da tavola; che tale possibilità viene meno qualora sia soppressa la stessa possibilità per il vino da tavola con il quale questi vini sono in stretta relazione economica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1328/77 della Commissione, del 21 giugno 1977, relativo agli aiuti di magazzinaggio privato per il vino del tipo R I<sup>(3)</sup>, prevede la concessione, a decorrere dal 21 giugno 1977, di un aiuto al magazzinaggio privato per il vino da tavola del tipo R I;

considerando che per il vino da tavola del tipo R I la fissazione del prezzo medio ponderato rivela che, nel corso delle ultime due settimane, i prezzi medi ponderati sono superiori al prezzo limite per l'intervento; che il regolamento (CEE) n. 1518/77 della Commissione, del 6 luglio 1977<sup>(4)</sup>, ha esteso, a decorrere dall'8 luglio 1977, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per i vini da tavola che sono in stretta relazione economica con il vino da tavola del tipo R I;

considerando che sussistono pertanto i presupposti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 14 ottobre 1977, la possibilità di concludere un contratto di magazzinaggio privato a breve termine è soppressa per il vino da tavola del tipo R I e per i vini da tavola che sono in stretta relazione economica con quest'ultimo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 256 del 7. 10. 1977, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 153 del 22. 6. 1977, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU n. L 169 del 7. 7. 1977, pag. 15.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2262/77 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 ottobre 1977**  
**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,  
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,  
considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1443/77 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2209/77 <sup>(4)</sup>;  
considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1443/

77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 161 del 10. 7. 1977, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU n. L 255 del 6. 10. 1977, pag. 18.

*ALLEGATO***al regolamento della Commissione del 13 ottobre 1977 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 14 ottobre 1977 per i semi di colza, ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in UC/100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	8,982	11,396
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di ottobre 1977	8,982	11,396
— per il mese di novembre 1977	9,286	11,813
— per il mese di dicembre 1977	9,590	12,259
— per il mese di gennaio 1978	10,004	12,919
— per il mese di febbraio 1978	10,563	—
— per il mese di marzo 1978	10,867	—

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2263/77 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1977

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 <sup>(4)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1443/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2262/77 <sup>(8)</sup>;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 ottobre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.<sup>(6)</sup> GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.<sup>(7)</sup> GU n. L 161 del 1. 7. 1977, pag. 31.<sup>(8)</sup> Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

**Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 14 ottobre 1977 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della tariffa doganale comune)**

	<i>[UC/100 kg<sup>(1)</sup>]</i>
Prezzo del mercato mondiale	20,156
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione:	
— per il mese di ottobre 1977	20,156
— per il mese di novembre 1977	20,156
— per il mese di dicembre 1977	20,156
— per il mese di gennaio 1978	20,046
— per il mese di febbraio 1978	19,791
— per il mese di marzo 1978	19,791

(<sup>1</sup>) I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n.

2300/73, sono i seguenti:

1 UC =	3,15665 DM
1 UC =	3,35507 Fl
1 UC =	48,6572 FB/Flux
1 UC =	6,70205 FF
1 UC =	8,56656 Dkr
1 UC =	0,782289 £ (GB)
1 UC =	0,782289 £ (Irl.)
1 UC =	1 215,12 Lit.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'11 ottobre 1977

che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei  
tuberi-seme di patate

(77/648/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che dall'articolo 15 della direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 76/307/CEE <sup>(4)</sup>, risulta che dal 1° luglio 1975 gli Stati membri non possono più riconoscere, sotto la propria responsabilità, l'equivalenza degli esami e dei controlli effettuati nei paesi terzi; che tuttavia i lavori destinati a permettere una constatazione comunitaria dell'equivalenza non sono ancora terminati;

considerando che, per non perturbare gli scambi commerciali tradizionali degli Stati membri è necessario pertanto concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare la durata di validità delle considerazioni di equivalenza già effettuate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

All'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE, la data del 31 dicembre 1976 è sostituita da quella del 30 giugno 1978.

*Articolo 2*

Gli Stati membri emanano le necessarie disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1977.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 ottobre 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. HUMBLET

<sup>(1)</sup> GU n. C 183 del 1° 8. 1977, pag. 64.

<sup>(2)</sup> GU n. C 180 del 28. 7. 1977, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

<sup>(4)</sup> GU n. L 72 del 18. 3. 1976, pag. 16.

## EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato le nuove EURONORM seguenti in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese. Le EURONORM disponibili in lingua inglese portano un asterisco.

Prezzi validi dal 1° luglio 1976.

			<i>Lit</i>
Circolare d'informazione n. 1	Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici, 2 <sup>a</sup> edizione (1974)		2 200
EURONORM 20-74	Definizioni e classificazione dei tipi di acciai, 2 <sup>a</sup> edizione		1 300
EURONORM 27-74	Designazione convenzionale degli acciai, 3 <sup>a</sup> edizione		1 800
(*) EURONORM 92-75	Piatti per molle a balestra laminati a caldo		900
EURONORM 94-73	Acciai per cuscinetti a rotolamento — Prescrizioni di qualità		1 800
(*) EURONORM 107-75	Nastri e lamiere sottili magnetici a grani orientati		3 400
(*) EURONORM 117-75	Taratura dei blocchetti di riferimento da utilizzare per le macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T)		2 550
EURONORM 118-75	Metodi di determinazione delle caratteristiche magnetiche delle lamiere magnetiche mediante l'apparecchio Epstein da 25 cm		2 550
EURONORM 119-74	Acciai per ricalcatura ed estrusione a freddo — Fascicoli da 1 a 5 — Prescrizioni di qualità		6 600
(*) EURONORM 122-75	Verifica delle macchine di prova di durezza Rockwell (Scale B, C, N e T)		2 550
(*) EURONORM 123-75	Prove a temperatura elevata — Prova di scorrimento dell'acciaio		1'700

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse :

EURONORM 1-55	Ghise e ferroleghie	2 000
EURONORM 2-57	Prova di trazione per l'acciaio	1 300
EURONORM 3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio	900
EURONORM 4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C	900
EURONORM 5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio	900
EURONORM 6-55	Prova di piegamento per l'acciaio	900
EURONORM 7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio	900
EURONORM 8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio	900
EURONORM 9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio	900
EURONORM 10-55	Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio	900
EURONORM 11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso	1 100
EURONORM 12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3	900
EURONORM 13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3	900
EURONORM 14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate	900
EURONORM 15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie	900
EURONORM 16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità	1 100
EURONORM 17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Dimensioni e tolleranze	2 400
EURONORM 18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni	900
EURONORM 19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele	900
EURONORM 21-62	Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio	900
EURONORM 22-70	Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad alta temperatura	1 100
EURONORM 23-71	Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova Jominy	2 000
EURONORM 24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione	900
EURONORM 25-72	Acciai di uso generale da costruzione	2 750
EURONORM 26-63	Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio	900
EURONORM 28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità	1 800



EURONORM 29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa . . . . .	1 300
EURONORM 30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità . . . . .	1 450
EURONORM 31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa . . . . .	900
EURONORM 32-66	Lamiere sottili in acciaio dolce non legato per imbutitura o piegamento a freddo — Norma di qualità . . . . .	1 650
EURONORM 33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma . . . . .	1 100
EURONORM 34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione . . . . .	900
EURONORM 35-62	Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione . . . . .	900
EURONORM 36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno . . . . .	900
EURONORM 37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno . . . . .	1 100
EURONORM 38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno . . . . .	900
EURONORM 39-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo per titolazione dopo ossidazione con persolfato . . . . .	900
EURONORM 40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico . . . . .	900
EURONORM 41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico . . . . .	900
EURONORM 42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno . . . . .	1 100
EURONORM 43-72	Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità . . . . .	1 650
EURONORM 44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione . . . . .	900
EURONORM 45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V . . . . .	900
EURONORM 46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali . . . . .	1 650
EURONORM 47-68	Nastri a caldo di acciai da costruzione di uso generale — Norma di qualità . . . . .	1 650
EURONORM 48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso . . . . .	900
EURONORM 49-72	Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio laminati a freddo e non rivestiti . . . . .	900
EURONORM 50-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'azoto negli acciai — Metodo spettrofotometrico . . . . .	1 300
EURONORM 51-70	Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa . . . . .	900
EURONORM 52-67	Vocabolario dei trattamenti termici . . . . .	12 200
EURONORM 53-62	Travi ad ali larghe parallele . . . . .	900
EURONORM 54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo . . . . .	900
EURONORM 55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo . . . . .	900
EURONORM 56-65	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo . . . . .	900
EURONORM 57-65	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo . . . . .	900
EURONORM 58-64	Piatti di uso generale laminati a caldo . . . . .	900
EURONORM 59-64	Quadri di uso generale laminati a caldo . . . . .	900
EURONORM 60-65	Tondi di uso generale laminati a caldo . . . . .	900
EURONORM 61-71	Barre esagonali laminate a caldo . . . . .	900
EURONORM 65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo . . . . .	900
EURONORM 66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo . . . . .	900
EURONORM 67-69	Barre piatte con bulbo laminate a caldo . . . . .	900
EURONORM 70-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico . . . . .	900
EURONORM 71-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico . . . . .	900
EURONORM 72-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico . . . . .	900

EURONORM 74-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del rame negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico . . . . .	900
EURONORM 76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico . . . . .	900
EURONORM 77-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Norma di qualità . . . . .	1 450
EURONORM 78-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Tolleranze sulle dimensioni . . . . .	900
EURONORM 79-69	Definizioni e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni . . . . .	1 300
EURONORM 80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità . . . . .	1 650
EURONORM 81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze . . . . .	900
EURONORM 83-70	Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità . . . . .	4 000
EURONORM 84-70	Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità . . . . .	3 300
EURONORM 85-70	Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità . . . . .	1 450
EURONORM 86-70	Acciai per tempra ad induzione od al cannello — Prescrizioni di qualità . . . . .	2 550
EURONORM 87-70	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai « automatici ») — Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4) . . . . .	3 300
EURONORM 88-71	Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità . . . . .	2 750
EURONORM 89-71	Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità . . . . .	1 650
EURONORM 90-71	Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni di qualità . . . . .	1 300
EURONORM 91-70	Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa . . . . .	900
EURONORM 93-71	Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di laminazione . . . . .	900
EURONORM 98-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei ferro-manganese — Metodo elettrometrico . . . . .	900
EURONORM 100-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del cromo negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico . . . . .	900
EURONORM 103-71	Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico degli acciai . . . . .	4 750
EURONORM 104-70	Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione non legati e debolmente legati . . . . .	900
EURONORM 105-71	Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione . . . . .	900
EURONORM 106-71	Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo e a caldo . . . . .	2 550
EURONORM 108-72	Vergella tonda di acciaio per bulloneria — Stampa a freddo — Dimensioni e tolleranze . . . . .	900
EURONORM 109-72	Prove convenzionali di durezza Rockwell — Scale Rockwell N e T — Scale Rockwell B' e 30 T' per prodotti sottili . . . . .	1 650
EURONORM 113-72	Acciai da costruzione saldabili di qualità speciale (Fascicoli da 1 a 3) . . . . .	3 300
EURONORM 114-72	Determinazione della resistenza alla corrosione intercrystallina degli acciai inossidabili austenitici — Prove di corrosione in ambiente di acido solforico e solfato di rame (Prova detta di Monypenny-Strauss) . . . . .	900
EURONORM 116-72	Determinazione della profondità convenzionale di tempra dopo riscaldamento superficiale . . . . .	900
EURONORM 120-72	Lamiere e nastri per bombole saldate di acciaio . . . . .	900
EURONORM 121-72	Determinazione della resistenza all'attacco intercrystallino degli acciai inossidabili austenitici — Prova di corrosione in ambiente nitrico mediante misura della perdita di massa (prova detta di Huey) . . . . .	900

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente:

*Nella Repubblica federale di Germania:*

Beuth-Vertrieb GmbH  
Burggrafenstraße 4-7, 1 Berlin 30

*Nel Belgio e nel Lussemburgo:*

Institut belge de normalisation — IBN —  
1040 Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne

*In Francia:*

Association française de normalisation  
— AFNOR —  
Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris — La Défense

*In Italia:*

Ente nazionale italiano di unificazione — UNI —  
Piazza A. Diaz, 2 — Milano

*Nei Paesi Bassi:*

Nederlands Normalisatie-Instituut — NNI —  
Rijswijk (ZH), Polakweg 5

*Nel Regno Unito:*

British Standards Institution — BSI — 2, Park Street  
London, W1A 2BS

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella 1003 — Lussemburgo 1.